



Lo spazio e la cooperazione Schengen

Punto di partenza: trattato di Schengen (14 giugno 1985)

"spazio Schengen" = territorio in cui la libera circolazione delle persone si traduce anche in una abolizione fisica dei controlli alla frontiera

- abolizione di tutte le frontiere interne, sostituite da un'unica frontiera esterna
- regole e procedure comuni in materia di visti, soggiorni brevi, richieste d'asilo e controlli alle frontiere
- potenziamento della cooperazione e del coordinamento tra i servizi di polizia e le autorità giudiziarie



Trattato di Schengen (1985): "cooperazione intergovernativa rafforzata" tra alcuni Stati membri

- inizialmente: norme estranee al sistema comunitario

2 concetti diversi di "libera circolazione delle persone":

impossibilità di trovare un accordo fra tutti i Paesi CE (per modificare i trattati in tal senso) + necessità di adottare l'AUE

- accordo separato tra Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi
- integrazione nell'UE dal 1° maggio 1999 (Tr. Amsterdam)

**Le "4 libertà":
Lo spazio e la cooperazione Schengen**



Trattato di Schengen (1985): "cooperazione intergovernativa rafforzata" tra alcuni Stati membri

→ inizialmente: norme estranee al sistema comunitario

2 concetti diversi di "libera circolazione delle persone":

- a) per i soli cittadini europei (→ necessità di mantenere i controlli alle frontiere per distinguere cittadini UE da quelli extra-UE)
- b) per tutti, con differenziazione solo di "status" (di diritti e doveri → conseguente abolizione dei controlli alle frontiere)

**Le "4 libertà":
Lo spazio e la cooperazione Schengen**



"convenzione Schengen" (19 giugno 1990, ma entrata in vigore nel 1995):

- abolizione controlli interni tra gli Stati firmatari
- +
- creazione di una frontiera esterna unica lungo la quale i controlli all'ingresso nello spazio Schengen vengono effettuati secondo procedure identiche
- +
- norme comuni in materia di visti, diritto d'asilo e controllo alle frontiere esterne (tutela ordine pubblico)

**Le "4 libertà":
Lo spazio e la cooperazione Schengen**



"convenzione Schengen" (19 giugno 1990, ma entrata in vigore nel 1995):

"misure compensative" per migliorare cooperazione e coordinamento fra i servizi di polizia e le autorità giudiziarie al fine di preservare la sicurezza interna

→ Sistema d'informazione Schengen (SIS):
banca dati relativi all'identità di determinate categorie di persone e di beni [reti nazionali (N-SIS) collegate a un sistema centrale (C-SIS) integrato da una rete chiamata SIRENE (informazioni complementari richieste all'ingresso)]

**Le "4 libertà":
Lo spazio e la cooperazione Schengen**



Sistema d'informazione Schengen (SIS):

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

Segnalazione: insieme di dati inseriti nel SIS II che permette alle autorità competenti di identificare un individuo al fine di intraprendere un'azione specifica nei suoi confronti

Sistema utilizzato dai responsabili di frontiera, doganali, di polizia e dalle autorità competenti per il rilascio dei visti in tutta l'area Schengen, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza



Sistema d'informazione Schengen (SIS):

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

Ciascuno Stato membro

- è competente per l'istituzione, l'esercizio e la manutenzione del proprio N-SIS e per il collegamento di quest'ultimo al sistema centrale
- designa un'autorità (responsabile del buon funzionamento e della sicurezza del sistema nazionale)
- designa il proprio ufficio SIRENE
- responsabile dei danni causati ad una persona in seguito all'uso dei sistemi SIS II nazionali



Sistema d'informazione Schengen (SIS):

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

informazioni sulle persone segnalate:

- cognomi e nomi, cognomi alla nascita e "alias"
- segni fisici particolari
- luogo e data di nascita, sesso
- fotografie, impronte digitali
- cittadinanza o cittadinanze
- persona armata, violenta o evasa
- ragione della segnalazione
- autorità che effettua la segnalazione
- riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione
- connessioni con altre segnalazioni introdotte nel SIS II



Sistema d'informazione Schengen (SIS):

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

Accesso ai dati SIS II e loro trattamento:

- divieto di trattare dati sensibili (dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute e alla vita sessuale)
- diritto di accesso ai propri dati personali
- diritto di far rettificare i dati personali contenenti errori di fatto o di far cancellare i dati personali inseriti illecitamente (diritto ad ottenere tutela giurisdizionale o amministrativa)
- obblighi di vigilanza delle autorità nazionali preposte alla tutela dei dati personali



Integrazione dei principi di Schengen in ambito comunitario (e oggi UE)

- spazio Schengen è divenuto parte del quadro giuridico e istituzionale dell'UE
- controllo parlamentare e istituzionale (possibilità di adottare norme tramite le procedure legislative previste dai trattati)
- diritto dei cittadini i cui diritti vengono violati di adire Corte di giustizia e/o giurisdizioni nazionali (effetto diretto delle norme dei trattati, non così facilmente invocabile quando Schengen era accordo esterno)

Le "4 libertà":
Lo spazio e la cooperazione Schengen



Integrazione dei principi di Schengen in ambito comunitario (e oggi UE)

→ integrazione **istituzionale**:

- decisioni del Consiglio
- subentro (trattato di Amsterdam) al comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen
- integrazione del segretariato di Schengen nel segretariato generale del Consiglio (decisione 1999/307/CE): necessità di accorpate strutture e uffici

Le "4 libertà":
Lo spazio e la cooperazione Schengen



Integrazione dei principi di Schengen in ambito comunitario (e oggi UE)

→ integrazione **normativa**:

- selezione delle norme e delle misure adottate dagli Stati firmatari del trattato 1985 e della convenzione 1990 da integrare fra le norme e i principi "comunitarizzati" (c.d. "acquis di Schengen")
- definizione della base giuridica corrispondente nei trattati europei (trattato CE o trattato sull'UE)
- sostituzione di alcuni articoli della convenzione di Schengen sono stati sostituiti dalla nuova legislazione comunitaria (ad es. il Codice frontiere Schengen).

**Le "4 libertà":
Lo spazio e la cooperazione Schengen**



Integrazione normativa + creazione di una frontiera esterna unica lungo la quale i controlli all'ingresso nello spazio Schengen vengono effettuati secondo procedure identiche

→ c.d. "codice frontiere Schengen": Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone

**Le "4 libertà":
Lo spazio e la cooperazione Schengen**



"codice frontiere Schengen": Reg (CE) n. 562/2006

alcune norme generali:

- le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura stabiliti
- cittadini dell'UE e tutti gli altri beneficiari (es. i familiari di un cittadino UE, nei casi e con i requisiti di cui alla dir. n. 38/2004): "verifica minima" (solo identità e controlli necessari a prevenire uso di documenti falsi)
- cittadini di Paesi terzi: verifiche approfondite delle condizioni d'ingresso, ivi inclusa la verifica nel Sistema di informazione visti (VIS)



"codice frontiere Schengen": Reg (CE) n. 562/2006

cittadini di Paesi terzi:

→ soggiorno non superiore a 90 giorni (anche frammentati entro 180)

- documento di viaggio
- visto valido, se richiesto
- giustificazione espressa dello scopo del soggiorno
- prova di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti
- non essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione
- non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali dei paesi dell'UE



"codice frontiere Schengen": Reg (CE) n. 562/2006

cittadini di Paesi terzi: timbro sul passaporto all'ingresso e all'uscita

manca di uno dei requisiti → respingimento

- decisione comprovante i motivi esatti del rifiuto rilasciata dall'autorità nazionale competente
- diritto di ricorso
- diritto di ricevere informazioni scritte sulle procedure nazionali



"codice frontiere Schengen": Reg (CE) n. 562/2006

frontiere interne

- diritto di attraversare le frontiere interne a qualsiasi valico, senza subire verifiche, indipendentemente dalla cittadinanza
- possibili controlli delle autorità nazionali di polizia, purché non abbiano effetto equivalente alle verifiche di frontiera
- eliminazione di tutti gli ostacoli allo scorrimento fluido del traffico ai valichi di frontiera stradali (limiti di velocità ammessi solo se basati esclusivamente su considerazioni di sicurezza stradale)



"codice frontiere Schengen": Reg (CE) n. 562/2006

cosiddetta "sospensione di Schengen"

"in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna"

→ ripristino del controllo alle frontiere interne (max 30 gg, prolungabili nei casi previsti dal codice) "in via eccezionale"

- comunicazione preventiva agli altri paesi UE dell'area Schengen e alla Commissione
- comunicazione preventiva al Consiglio e al Parlamento europeo



"codice frontiere Schengen": Reg (CE) n. 562/2006

cosiddetta "sospensione di Schengen": ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne

fenomeno relativamente frequente (20 volte dal 1995, 6 volte solo dal 2013)

recente crisi migratoria:

- Germania, 13 settembre 2015: reintrodotti i controlli frontalieri al confine con l'Austria (no chiusura delle frontiere)
- Austria: ripristino dei controlli dei documenti al confine con l'Ungheria
- Slovacchia: reintrodotti controlli vs Austria e Ungheria



"convenzione Schengen" (19 giugno 1990, ma entrata in vigore nel 1995):

progressiva estensione dello "spazio Schengen"

- Italia: 27 novembre 1990
- Spagna e Portogallo: 25 giugno 1991
- Grecia: 6 novembre 1992
- Austria: 28 aprile 1995
- **Danimarca** (con diritti di opt-out su singole misure), Finlandia e Svezia: 19 dicembre 1996
- Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia: 21 dicembre 2007
- **Bulgaria, Cipro, Romania e Croazia**: non ancora a pieno titolo (Consiglio europeo verificherà i requisiti; Croazia prevista per il 2017)
- **Regno Unito e Irlanda**: applicazione su richiesta, previa decisione unanime del Consiglio (es. nel 2000 UK ha ottenuto di condividere cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e SIS)



"convenzione Schengen" (19 giugno 1990, ma entrata in vigore nel 1995):

Svizzera: 12 dicembre 2008

- in teoria: venuti meno controlli personali indipendenti da un sospetto e giustificati dal semplice passaggio della frontiera interna Schengen
- giustificati controlli a campione per ragioni puramente doganali (occasione per controlli anche sulle persone)
- nel 2014: modificate norme che facilitano l'adozione di restrizioni temporanee (ripristino dei controlli)



"progressiva estensione dello "spazio Schengen"

- anche ad alcuni Paesi terzi – presupposti:
 - relazioni specifiche con l'UE
 - accordo con l'UE sulla libera circolazione delle persone (es. già prevista con Islanda, Norvegia e Liechtenstein in forza dell'Accordo SEE; es. accordo sulla libera circolazione delle persone con Svizzera)
- inclusione nello spazio senza controlli alle frontiere interne
- applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen e tutti i testi adottati in base ad esse (c.d. testi "Schengen relevant")
- partecipazione limitata all'adozione di nuovi testi normativi "Schengen relevant" (comitati misti che si riuniscono a margine dei gruppi di lavoro del Consiglio, composti da rappresentanti dei governi degli Stati UE, della Commissione e dei governi dei Paesi terzi, ma senza diritto di voto)